

su questo terreno. Questi passi, però, non sono stati affatto risolutivi; al contrario, i casi di avvenute delegificazioni, seguite, poco dopo, da rilegificazioni, sono numerosissimi! Ciò non ha contribuito alla semplificazione del nostro ordinamento, né al suo ammodernamento, né alla sua maggiore flessibilità in presenza di nuove esigenze di intervento normativo.

A me pare che, se si vuole veramente risolvere in modo definitivo il problema, esista una sola via: una riforma costituzionale che conferisca il potere normativo al Governo nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge. So bene che ciò comporterebbe un ampliamento notevole dei poteri normativi del Governo, ma questo dovrebbe essere bilanciato da altri poteri del Parlamento: dall'accesso diretto della minoranza alla possibilità di provocare il sindacato di costituzionalità sugli atti normativi, dal contenimento del potere di delega legislativa al Governo e della legislazione d'urgenza e dal riesame organico, come avevo già suggerito in altra discussione, sui *quorum* per alcune deliberazioni. Ciò dovrebbe essere il frutto di un vasto accordo, che avrebbe come fine una funzionalità complessiva di Governo e Parlamento molto maggiore di quella attuale, adeguata ai problemi del nostro tempo e, contestualmente, caratterizzata da maggiori garanzie democratiche dei rispettivi ruoli.

I rapporti tra maggioranza ed opposizione, in questo periodo, sono tali per cui anche solo accennare a questi problemi può sembrare pericolosa utopia. Forse lo è ma, quando si pone all'ordine del giorno della Camera questo genere di problemi, con disegni di legge del tipo di quello al nostro esame, non credo sia inutile far rilevare la distanza abissale che corre tra la soluzione ottimale di un problema e la scorciatoia che si propone! Ma è, poi, una vera scorciatoia?

E questa è la mia seconda considerazione. L'ampliamento dei poteri delegati del Governo, di cui agli articoli 1 e 2, hanno, ai miei occhi, una caratteristica che non esito a definire tragicomica. Dico tragica perché tali articoli ampliano il

potere di delega molto al di là dei limiti consentiti dall'articolo 76 della Costituzione, che parla di « principi e criteri direttivi », di « tempo limitato » e, soprattutto, di « oggetti definiti » (in questo caso, invece, l'oggetto della delega è illimitato, non ha confini e, quindi, vi è un *vulnus* costituzionale non indifferente). Dico comica perché mi domando a quale semplificazione normativa possa portare un complesso sistema di deleghe che, come ha riconosciuto lo stesso presidente Pastore (della maggioranza) al Senato, si muove su tre livelli (cito le sue parole): il primo è quello delle leggi di riassetto e di codificazione; il secondo è quello del richiamo all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997; il terzo è quello dei principi specificamente indicati per ogni delega.

Ma crediamo veramente che, per questa via, arriveremo ad una semplificazione normativa, da raggiungere attraverso l'incrocio di criteri e principi direttivi di provvedimenti delegati a diversi livelli ed emanati in tempi diversi? Quale panorama semplificato ne potrà venire fuori? E quale contenzioso sarà alimentato? Non sono affatto contrario all'uso della delega per il riordino di una determinata materia ma cosa impedisce ad un ministro, nel nostro ordinamento, di presentare un disegno di legge delega per il riordino di una materia attenendosi rigorosamente alla limpida norma di cui all'articolo 76 della Costituzione? Nulla! Quale bisogno vi è, allora, di questa costruzione così barocca e così complessa?

Si tratta di un disegno di legge pericoloso e velleitario, che lascerà del tutto irrisolti — e, forse, aggraverà — gli spinosi problemi della nostra pubblica amministrazione. Anche per questi motivi, a nome del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo, dichiaro con convinzione il voto contrario su questo disegno di legge. Grazie (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della Lega nord Padania voterà a favore di questo provvedimento, convinto che la semplificazione legislativa e, soprattutto, la sburocratizzazione delle funzioni amministrative siano tra le priorità per ridare all'Italia efficienza e competitività nei confronti degli altri paesi d'Europa.

Il provvedimento in esame, nella parte qualificante, sostituisce integralmente l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, una delle cosiddette leggi Bassanini. In pratica, l'impianto della legge annuale di semplificazione è radicalmente modificato. Non ci saranno solo norme di semplificazione amministrativa, ma provvedimenti finalizzati al riordino legislativo.

Con il provvedimento che stiamo per approvare il Governo, attraverso i decreti legislativi, ha la possibilità di intervenire, modificando, laddove la modifica appaia necessaria, i testi di legge attualmente in vigore.

La differenza rispetto al passato è enorme; infatti, prima si trattava soltanto di un lavoro di compilazione — la redazione dei cosiddetti testi unici —, mentre ora si tratta di un lavoro di riscrittura per introdurre tutte quelle innovazioni legislative che semplificano la vita di tutti noi.

Infatti, cari colleghi, è indubbio — e il Parlamento lo ha detto in molte occasioni — che la legislazione italiana è sempre più frammentaria, disarticolata e, perciò, di difficile lettura. Anche gli addetti ai lavori hanno grosse difficoltà ad interpretare le norme che da questa Assemblea escono in grande numero; figurarsi il semplice cittadino che oramai, da parecchi anni, ha nei confronti della legislazione italiana una profonda disistima.

Cari colleghi, questo provvedimento cerca di recuperare il divario che separa una legislazione confusa, centralistica, borbonica, con una realtà che vede il cittadino maturo, disinibito, in attesa di nuovi spazi di autonomia e libertà. È con questa convinzione che il nostro movimento, artefice di una vera sburocratiz-

zazione e federalizzazione dell'impianto normativo dell'Italia, voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà. Le ricordo sommessamente il rispetto dei tempi.

MARCO BOATO. Signor Presidente, la ringrazio, anche per il ricordo somnesso. Il gruppo dei Verdi e in generale i gruppi dell'Ulivo voteranno contro questo disegno di legge. Come il presidente Maccanico, con un egregio intervento, ha dimostrato poco fa, siamo di fronte, non solo ad uno stravolgimento della natura istituzionale che aveva la legge di semplificazione, ma ad una gravissima violazione, oggi e per il futuro — addirittura programmatica, sistematica, con l'articolo 1 di questo disegno di legge —, dell'articolo 76 della Costituzione.

Siamo di fronte, in particolare, ad uno svuotamento anche dei compiti e delle competenze legislative, non solo del Parlamento nel suo insieme, ma anche e particolarmente delle specifiche Commissioni di merito che, su ciascuna di queste materie, hanno già visto e vedranno sempre più aggirato il loro ruolo e la loro competenza. Queste Commissioni, che dovrebbero affrontare queste specifiche materie di loro competenza in sede referente e in modo approfondito e sistematico, verranno ridotte a Commissioni dal ruolo meramente consultivo rispetto a deleghe che verranno attribuite sulla base della legge di semplificazione, che sarà di competenza solo della I Commissione (di cui io pur faccio parte).

La moltiplicazione *ad infinitum* e *ad libitum* delle deleghe legislative al Governo snatura l'articolo 76 della Costituzione, non solo sotto i profili dell'indeterminatezza del tempo, della materia e così via, ma anche a causa della genericità ed indeterminatezza degli stessi principi e criteri direttivi che per le deleghe legislative sono previsti dall'articolo 76 della Costituzione.

La legge di semplificazione è diventata e diventerà sempre più una sorta, per

usare un termine atecnico, di treno rapido a disposizione esclusiva del Governo e della maggioranza; un treno su cui agganciare in corsa vagoni su vagoni di nuove deleghe legislative su sollecitazione di questo o di quell'altro ministro o, addirittura, di singole corporazioni, per aggirare il confronto parlamentare, fra opposizione e maggioranza, e fra Governo e Parlamento; per aggirare, infine, il vaglio puntuale delle Commissioni di merito.

Di fronte all'ennesimo vagone aggiunto all'ultimo momento, in Commissione e nel Comitato dei nove, il relatore ha avuto, direi con rispetto, ma anche con sconcerto, lo scarso pudore di dichiarare che — udite, udite! — l'opposizione non vuole fare le riforme. All'ultimo minuto era stato aggiunto un vagone di riforma del notariato, poco dopo era stato aggiunto un altro vagone riguardante l'autotrasporto; devo, quindi, dare atto al rappresentante del Governo che ha avuto, lui, il pudore di ritirare tali emendamenti, che sarebbero stati di riforma, interi testi di delega legislativa non presentati neanche in Commissione ma in Assemblea all'ultimo momento, da affrontare all'ultimo minuto nel Comitato dei nove.

Francamente, credo che siamo al limite della spudoratezza politica ed istituzionale; siamo di fronte alla violazione dell'articolo 76 della Costituzione, che non produrrà alcunché di buono!

Il presidente Maccanico ha usato poco fa l'aggettivo « tragicomico », per definire tale forma di arroganza istituzionale; tuttavia, si creerà una situazione che, di anno in anno, produrrà più complicazioni, invece di più semplificazioni. Tale situazione porterà una nuova rilegificazione, anziché una maggiore delegificazione, e che aumenterà l'incertezza di fronte all'esigenza di una maggiore certezza del diritto.

Per tali motivi noi voteremo contro il provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Il gruppo di Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in esame, in quanto rappresenta uno dei provvedimenti con cui Forza Italia ed il Governo stanno attuando il proprio programma di ammodernamento della legislazione e della pubblica amministrazione.

Il complimento ed il riconoscimento più completo e lusinghiero per noi ed il Governo sono stati fatti dalla collega Montecchi, allorché ha detto che trattasi di una rivoluzione copernicana. Ebbene, noi vogliamo ammodernare il paese e dire agli italiani che le cose stanno cambiando, ed in meglio.

Chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi ha colto di sorpresa: è stato di una brevità fulminea.

La Presidenza autorizza la pubblicazione del testo integrale della sua dichiarazione di voto sulla base dei consueti criteri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare nasce da una norma, voluta nella precedente legislatura, dal ministro Bassanini; mi riferisco all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che impegna — sebbene sarebbe meglio dire obbliga — il Governo ed il Parlamento ad intervenire ogni anno per semplificare l'enorme mole di leggi e regolamenti che, da data memorabile, appesantisce l'attività della pubblica amministrazione e, soprattutto, complica la vita al cittadino.

Le precedenti leggi di semplificazione hanno sicuramente contribuito al miglioramento della comprensibilità dei testi normativi ed a sfoltire il groviglio delle norme esistenti; tuttavia, nonostante le buone intenzioni, i risultati si sono rivelati del tutto insufficienti.

Il Governo, pertanto, con l'attuale disegno di legge, ha inteso modificare la

filosofia sin qui adottata per le leggi annuali di semplificazione, filosofia che si è limitata, fino ad ora, alla mera delegificazione ed alla semplice redazione di testi unici, per procedere, invece, in maniera più organica ed incisiva, nel processo di trasformazione della pubblica amministrazione.

Se il destinatario delle norme è il cittadino — su questo credo tutti si conveda — questi ha il diritto di poterle comprendere senza l'ausilio di specialisti e, nel suo rapporto con la pubblica amministrazione, non deve sentirsi vessato da mille adempimenti, ma aiutato a soddisfare le proprie legittime aspettative.

Ecco, quindi, che lo strumento della codificazione va a sostituirsi utilmente ai testi unici, perché è ritenuto sicuramente più chiaro ed efficace. Al carattere puramente compilativo e conservativo del testo unico, che si caratterizza anche per una commistione tra fonti di diritto di rango diverso (fonti legislative e regolamentari), commistione che non garantisce certezza giuridica, viene contrapposta la redazione dei codici che, invece, consente di innovare ed armonizzare la produzione normativa così da renderla omogenea, organica e comprensibile.

Altra indiscutibile attività di semplificazione la si riscontra nelle previsioni tendenti a liberalizzare alcune materie sia attraverso la riduzione quantitativa delle norme sia attraverso la riduzione dei compiti della pubblica amministrazione: si pensi, ad esempio, alla possibilità di eliminare quelle autorizzazioni che attualmente limitano la libertà contrattuale.

Naturalmente l'opposizione lamenta che nel provvedimento si faccia troppo ricorso alle deleghe legislative; ebbene, non potrebbe avvenire diversamente in un processo di semplificazione normativa che deve ricondurre ad unitarietà ed omogeneità un'enorme quantità di norme che, pur riguardando una stessa materia, talvolta si rintracciano in una moltitudine di testi legislativi che si sono via via sovrapposti nel tempo creando notevoli difficoltà di interpretazione e, conseguentemente, il moltiplicarsi del contenzioso.

Al di là dei singoli articoli e delle singole materie trattate, ho ritenuto di soffermare l'attenzione sugli aspetti che ritengo decisamente innovativi presenti nel provvedimento, aspetti che sicuramente soddisfano Alleanza nazionale, da sempre interessata a migliorare il difficile rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Alla luce di queste considerazioni, esprimo il voto favorevole dei deputati del mio gruppo sul presente provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Potenza. Ne ha facoltà.

ANTONIO POTENZA. Signor Presidente, i deputati del gruppo Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa ritengono che con il provvedimento al nostro esame non si semplifichi, bensì si smantelli il sistema delle sanzioni, modificando inoltre sistemi come quelli dell'energia, della tutela dei consumatori, della sicurezza dei lavoratori, degli incentivi alle attività produttive. In altre parole, incidiamo nel merito del sistema non solo con una delega così ampia da far nutrire più di un dubbio sul piano costituzionale, ma operando in maniera distorsiva sul rapporto tra Stato e regioni, umiliando queste ultime in relazione alla loro ormai acquisita potestà legislativa.

Per questi motivi i deputati del gruppo Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa esprimeranno un voto contrario al presente provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, come è stato sottolineato da diversi colleghi, questo provvedimento affronta differenti materie: è forse per questo che risulta per molti assai poco attraente. Quando si parla di sicurezza del lavoro, di assicurazioni, di garanzie e tutele per i

consumatori, di attività produttive, investimenti ed internazionalizzazione delle imprese, fino a toccare anche il tema delicatissimo attinente ad alcuni corpi dello Stato e alla protezione civile, è evidente che non si coglie, o perlomeno non lo si coglie immediatamente, il cuore del problema. Pertanto, questo provvedimento forse rischia di passare un po' sotto tono nella disattenzione generale.

In questo provvedimento vi sono anche altre invasioni di campo abbastanza sconcertanti. Mi riferisco, ad esempio, a quella relativa alla Corte dei conti alla quale non solo si impongono scadenze iugulatorie relative ai pareri da esprimere, guarda caso, sugli schemi di atti normativi del Governo, al di là dei quali poi scatta il silenzio assenso (quasi si trattasse della classica settimana di preavviso di licenziamento), ma addirittura si prefigurano per legge le norme ed i contenuti dei bandi di concorso della Corte dei conti, nonché la composizione della struttura dirigenziale e direttiva della stessa. Pertanto, si parla di questioni impegnative e molto articolate di cui a volte sfuggono il senso e la struttura di fondo.

Invece, la questione fondamentale, concernente il cuore del provvedimento, è che con lo stesso si incide pesantemente sul ruolo di questo Parlamento. Come si è constatato, avevano addirittura proposto un emendamento volto ad abrogare un articolo della legge Bassanini. Si tratta di una legge che, a suo tempo, noi stessi avevamo votato, ma nel corso degli anni ci si è resi conto come la stessa potesse dare adito ad uno stravolgimento e ad un accentramento nelle mani dell'esecutivo, fino a snaturare il ruolo del Parlamento. Per questa ragione, abbiamo riflettuto molto ed abbiamo ritenuto che la legge Bassanini andasse persino messa in discussione. Lo svuotamento progressivo dei compiti costituzionali del potere legislativo proprio della Camera e del Senato nel corso di questi anni è già avvenuto anche in funzione dell'articolo 20 della legge Bassanini, che prevede che il Governo possa delegificare relativamente a provvedimenti in vigore.

Tuttavia, in questo caso, si va oltre e qui sta l'allarme. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare in modo definitivo stravolge lo stesso significato della legge Bassanini. Quest'ultima proponeva una riflessione ed un bilancio con riferimento a questi anni, ma oggi noi siamo a contestare ed a contrastare il cuore di una legge che con l'articolo 1 modifica sostanzialmente e riscrive totalmente anche l'articolo 20 della cosiddetta legge Bassanini.

Con questo provvedimento, di fatto, la Camera autorizza il Governo a governare attraverso decreti legislativi, senza rendere conto a nessuno e semplicemente chiedendo pareri in Commissione. Si autorizza il Governo a legiferare su una miriade di questioni, trincerandosi dietro la foglia di fico della semplificazione, non intervenendo, tra l'altro, come prevede la legge Bassanini, *ex post*, bensì *ex ante*. Si interviene direttamente con provvedimenti nuovi ed inediti su materie, circostanze ed aspetti rispetto a cui non esistono già leggi da semplificare o settori da delegificare, senza dunque alcun controllo democratico e con una libertà di azione e di intervento illimitati.

Inoltre, come se non fosse sufficiente, il Governo prevede per alcune questioni la retroattività delle norme, introducendo, a nostro avviso, una mostruosità legislativa impressionante. Di fatto, con questo voto, ci apprestiamo ad abdicare ad un tratto fondante della funzione costituzionale di questa Camera. Ciò accade attraverso un voto a maggioranza che, naturalmente, nei fatti considera il Parlamento poco più che un « impiccio ».

In quest'aula ho sentito i colleghi della maggioranza parlare, con riferimento alla pubblica amministrazione, di rivoluzione copernicana e di ammodernamento legislativo. Quando si sente parlare di modernità si capisce subito che vi è un trucco, perché le tesi sulla modernità riguardanti questioni più generali, normalmente, nascondono un inganno per la povera gente sul piano sociale. In questo paese dietro la modernità sta passando di tutto.

Anche in questo caso, dunque, il termine ammodernamento presenta il trucco,

come hanno già detto altri colleghi. Il trucco sta nella violazione di fatto dell'articolo 76 della Costituzione, nell'arroganza di una maggioranza che avoca a sé, anzi al suo Governo, le decisioni su una serie di materie senza doversi confrontare con l'opposizione in quest'aula.

Pensiamo, dunque, che questo provvedimento, al di là della disattenzione generale, sia molto grave ed il nostro voto sarà contrario (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento – A.C. 2579)

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Ai fini del coordinamento formale delle disposizioni del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, avverto che deve essere apportata la seguente correzione di forma: al capo 2, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Disposizioni in materia di pubblico impiego ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**(Votazione finale e approvazione
– A.C. 2579)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2579, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 776 – « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 » (*approvato dal Senato*) (2579):

Presenti	365
Votanti	364
Astenuti	1
Maggioranza	183
Hanno votato sì	215
Hanno votato no	149.

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Dichiaro così assorbite le proposte di legge nn. 296, 1510 e 2316.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (3381) (ore 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

Ricordo che nella seduta del 2 dicembre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 3381)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 4*), nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 5*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 6*).

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 2*).

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 3*).

Avverto infine che prima della seduta sono stati ritirati l'emendamento Bertolini 6.5 e gli articoli aggiuntivi 4.03 e 5.01 del Governo.

In relazione al contenuto del decreto-legge, la Presidenza non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, in quanto non strettamente attinente alla materia trattata dal decreto-legge stesso, l'articolo aggiuntivo Saponara 4.02 volto ad istituire nei ruoli del Consiglio di Stato il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato (*vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 1*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, la Camera è chiamata alla conversione dell'ennesimo decreto-legge del Governo. Vi è un ricorso massiccio alla decretazione d'urgenza ed alle leggi di delega. Vi è stata, in sostanza, in questo anno e mezzo di Governo del centrodestra, una continua e costante espropriazione dei poteri del Parlamento, del diritto e del dovere della Camera di legiferare.

La maggioranza, evidentemente, non ha iniziative parlamentari utili alle riforme

preannunciate e, quindi, delega interamente al Governo gran parte delle materie riservate all'attività parlamentare. Ma non solo, perché il ricorso continuo e costante allo strumento del decreto-legge denota un forte ritardo del Governo sui problemi che sottopone all'esame della Camera. In questo caso in particolare, poiché il decreto-legge si occupa di argomenti di natura diversa e senza alcuna omogeneità di materia, siamo di fronte ad un'incertezza della linea politica e di quella amministrativa.

Il decreto-legge al nostro esame si compone di 9 articoli, suddivisi in cinque capi e contiene argomenti assolutamente diversi. Escluso l'ultimo capo, che riguarda le disposizioni finanziarie, esso tratta dell'abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche; propone modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 sul numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo; propone altresì modifiche alla legge sulla corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale; infine, reca norme finalizzate a garantire il funzionamento della giunta speciale per le espropriazioni, costituita presso la Corte d'appello di Napoli.

Si tratta quindi di argomenti assolutamente diversi e non omogenei, che avrebbero invece dovuto imporre una riflessione approfondita ed un'analisi più attenta, piuttosto che il ricorso allo strumento del decreto-legge (che quindi non si giustifica né per il merito né per le ragioni di urgenza. In effetti, ragioni di urgenza non ve ne sono; al riguardo, nella relazione che accompagna il decreto-legge e in quella svolta in Commissione, si afferma che con riferimento al capo 1 (quello che dispone la soppressione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque) l'urgenza sarebbe stata determinata da due sentenze della Consulta, che hanno giudicato incostituzionali alcuni articoli del testo unico sul funzionamento dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque. Poiché si tratta di sentenze che risalgono al mese di luglio del corrente anno, se l'argomento fosse stato affrontato

dal Governo con la dovuta attenzione, con la dovuta prudenza e con il tempo adeguato che esso richiederebbe, tali sentenze avrebbero consentito di poter ragionare in modo puntuale ed approfondito su questo problema.

Devo aggiungere che mentre la maggioranza è riuscita talora ad anticipare le stesse pronunce della Corte costituzionale — lo ha fatto con la cosiddetta legge Cirami —, in questo caso assistiamo invece ad un accantonamento del problema, riproposto poi con il decreto-legge oggi al nostro esame.

I termini temporali per affrontare la discussione sono stati, ancora una volta, frettolosi ed imposti. Il decreto-legge è stato infatti assegnato alla Commissione il 31 ottobre ed è stato discusso dal 26 al 28 novembre, con tre sedute di discussione, alle quali è stato dedicato complessivamente un tempo non superiore alle due ore. Quindi non vi è stata alcuna possibilità di riflessione e di confronto, laddove invece i temi, come ho detto, sono di rilevante importanza sotto diversi profili: ad esempio, quello relativo alla soppressione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche. Già il solo metodo è estremamente contestabile, perché si sopprime un organismo giudiziario con un decreto-legge, senza alcun approfondimento sulla materia, laddove si tratta invero di un giudice speciale che ha sempre svolto una funzione di particolare rilevanza ed interesse, non fosse altro che per la specialità della materia, per le competenze tecniche da essa richieste e per l'enorme importanza degli interessi in gioco. Soprattutto, in un periodo come quello attuale, nel quale assistiamo ad un forte degrado idrogeologico e a tutta una serie di difficoltà che stanno interessando le zone intorno ai corsi d'acqua, la soppressione di tali tribunali speciali non può che incidere negativamente su tutto un sistema, che da questo giudice speciale riusciva invece ad ottenere risposte competenti sul piano tecnico.

Ebbene, attraverso un decreto-legge e senza alcuna riflessione, vengono soppressi i tribunali regionali e il tribunale supe-

riore delle acque pubbliche. Piuttosto che approfondire gli argomenti ed esaminare anche la consistenza dei problemi che quel giudice sta trattando, si parla di 600 cause che vengono trasferite, per la parte dei diritti soggettivi, al giudice ordinario e, per la parte degli interessi legittimi, al giudice amministrativo. Tuttavia, non si tratta di cause sulle quali i giudici ordinari e i giudici amministrativi hanno la competenza, l'attitudine e gli strumenti, visto che coinvolgono tutta una serie di competenze tecniche e specialistiche che non si possono improvvisare.

Questo è il modo di procedere che abbiamo contestato; quindi, più che nel merito, i nostri emendamenti prendono in considerazione il metodo errato seguito dal Governo e, in particolare, dal ministro della giustizia nel predisporre o nel proporre il programma di governo. Si segnalano, in buona sostanza, due decreti-legge a fronte di un'inerzia evidentissima, pesantissima e pericolosissima su altri settori che, invece, rivestono un'importanza particolare.

Quindi, abbiamo proposto una serie di emendamenti soppressivi di alcune parti del decreto-legge, in particolare quelle riguardanti il tribunale delle acque pubbliche e la retribuzione dei giudici di pace in materia penale. E l'abbiamo fatto non perché non intendiamo tenere conto del problema, ma proprio perché riteniamo che, su questi argomenti, non si possa agire attraverso la decretazione d'urgenza, in quanto tali questioni devono essere ponderate. Occorre portare all'attenzione prima della Commissione e poi dell'Assemblea la situazione complessiva e le soluzioni che si intendono adottare e che, invece, oggi non vengono proposte.

La stessa riflessione vale per quanto concerne la retribuzione ai giudici di pace in materia penale. Vi è stato un ordine del giorno che ha impegnato il Governo su questa materia, ma riteniamo che l'argomento non possa essere liquidato superficialmente con l'esigenza di elidere alcune storture che il sistema ha prodotto, poiché si dice che alcuni giudici di pace avrebbero raggiunto retribuzioni elevatissime.

Il problema è quello di analizzare l'aspetto economico — che, evidentemente, deve essere considerato — ma, soprattutto, quello di disciplinare, all'interno di un disegno di legge e non di un decreto-legge, le materie sulle quali prevedere una tariffa per la retribuzione da assegnare ai giudici di pace.

È questo il senso degli emendamenti che abbiamo proposto e che abbiamo portato all'attenzione dell'Assemblea. Attraverso gli emendamenti soppressivi, chiediamo che queste due partite — che poi saranno quelle che più negativamente incideranno sul sistema — siano espunte dal decreto-legge, affinché sulle stesse si apra una discussione e una riflessione in Commissione.

Questo modo improprio di legiferare ha avuto anche un'altra espressione non corretta, che emerge dall'emendamento ritenuto inammissibile e che reintroduceva nel decreto-legge un'ulteriore materia rispetto alle cinque già previste nel provvedimento in esame.

Dunque, attraverso le nostre proposte emendative chiediamo che i due argomenti relativi al tribunale delle acque e alla retribuzione dei giudici di pace in materia penale vengano espunti dal testo del decreto-legge e che il Governo presenti due distinti disegni di legge, esponendo al Parlamento quali sono in dettaglio i problemi ai quali intende riferirsi e quali sono le soluzioni che intende proporre, sulle quali intendiamo apportare significativi contributi di miglioramento.

Per questi motivi, chiediamo che i nostri emendamenti siano presi in considerazione e siano approvati (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, devo dire che questo provvedimento ci lascia un po' sconcertati non tanto nel merito, trattandosi di questioni da tempo all'ordine del giorno, quanto nel metodo, poiché pensare di affrontare ancora i temi

della giurisdizione nei diversi campi attraverso la decretazione d'urgenza è, francamente, un fatto che non possiamo accettare serenamente e che ci preoccupa assai. Veniamo da una discussione ampia ed approfondita sulle questioni della semplificazione legislativa, che ha toccato in più momenti i rapporti critici e delicati tra i poteri dell'esecutivo e quelli del Parlamento che ormai, in modo assai ampio, viene sostanzialmente espropriato da parte del Governo.

Siamo dinanzi ad un'ennesima dimostrazione, essendo difficile argomentare in termini di necessità e di urgenza il decreto-legge al nostro esame. Poiché, come è stato ricordato, il decreto-legge riguarda le materie più diverse, è utile appena un cenno ai contenuti, anche per dimostrare come la decretazione d'urgenza sia del tutto inconferente e, per usare i termini propri, incostituzionale. Al capo primo del provvedimento abbiamo l'abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche. Si dice che l'urgenza sia motivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del luglio 2002, che riguarda un punto assai parziale, vale a dire l'illegittimità costituzionale relativamente alla composizione del tribunale attraverso membri tecnici dell'ex genio civile. È evidente che questa motivazione non è affatto sufficiente per i requisiti di necessità e di urgenza previsti dalla Costituzione, tant'è che, persino negli atti e nella scheda di sintesi del dossier degli uffici, si rileva che l'esigenza di dare immediato seguito alle pronunce della Corte costituzionale avrebbe potuto essere soddisfatta attraverso disposizioni normative incidenti specificamente sugli aspetti coinvolti dalla pronuncia della Corte, ossia sulla composizione dell'organo e sulla nomina di membri supplenti, senza disporre necessariamente la soppressione della giurisdizione speciale.

Invece, si approfitta di una declaratoria di incostituzionalità, che riguarda parzialmente la composizione dell'organo, per sopprimere interamente il tribunale. Nessuno nega che un dibattito diverso — e qui certamente la forma è sostanza —, com-

piuto nelle sedi proprie e soprattutto nell'ambito di una riflessione più ampia e più ricca sulla giurisdizione amministrativa, avrebbe potuto portare anche alle stesse conseguenze. Il tribunale superiore delle acque è organo di antica derivazione e anche — devo aggiungere — di antico lignaggio, se pensiamo all'importanza e al carattere propedeutico che la sua giurisprudenza ha avuto in moltissime materie. Si immagina la soppressione di un organo giurisdizionale che ha tanta storia e che opera — lo dico senza enfasi e senza voler uscire dal tema — su materie assai delicate, riguardanti le acque, le derivazioni, i danni provocati dalle opere idrauliche o anche, se vogliamo, dai fenomeni di invasione e di abuso dei corsi d'acqua.

Quindi, il richiamo non può che essere immediatamente allo stato dei nostri corsi d'acqua e quindi all'abusivismo edilizio, perciò a temi assolutamente importanti di cui, peraltro, quest'Assemblea si è occupata in altri momenti, anche in relazione, più in generale, al regime delle acque e alla risorsa ed al bene dell'acqua.

Ora, devo dire che fare tale riforma per decreto-legge è incostituzionale in senso proprio e del tutto inopportuna sul piano politico. È una riforma che riguarda un organo della giurisdizione amministrativa, per quanto l'organo sia a composizione mista e, quindi, anche di rito misto, tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, avrebbe dovuto essere inquadrata più correttamente, lo ripeto, nell'ambito di una riflessione sulla giustizia amministrativa. Questa è la grande assente nei lavori di questa XIV legislatura e nelle stesse attenzioni da parte del Governo, che si è limitato all'inizio di questa legislatura a far decadere il decreto-legge n. 179 del 2001, istitutivo delle sezioni stralcio per i TAR in attuazione della riforma del giudizio amministrativo fatta con la legge n. 205 del 2000. Quindi, noi non abbiamo avuto attenzione alcuna ai temi dello sviluppo della riforma del giudizio amministrativo — che è parte assai rilevante del rapporto tra i cittadini, il paese e la giustizia — e, invece, interveniamo in modo del tutto estemporaneo attraverso la de-

cretazione d'urgenza. Questo fatto di per sé costituisce un elemento che condizionerà il nostro voto, al di là di un esame di alcuni contenuti che avrebbe potuto essere diverso e più sereno.

Inoltre, si deve dire che forse l'unico elemento che ha una qualche necessità ed urgenza — ma anche qui, non in termini costituzionali: si tratta forse di un'urgenza per il Governo — è la previsione contenuta nell'articolo 5 che aumenta di 12 unità, esattamente da 50 a 62, l'organico dei magistrati fuori ruolo destinati al Ministero della giustizia in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Ma anche su questa materia devo dire che la prassi dell'abuso della decretazione d'urgenza per fatti ampiamente prevedibili, che hanno una loro scadenza ed un'agenda istituzionale conosciuta da tempo, è assolutamente non condivisibile, grave e reca esattamente i crismi dell'incostituzionalità.

Nel merito non avremmo da pronunciarci in senso assolutamente contrario ad alcuni punti che riguardano le indennità dei giudici di pace, altro argomento contenuto in questo decreto-legge *omnibus*, perché in effetti i giudici di pace che si pronunciano in materia penale non hanno i riferimenti normativi certi per quel che riguarda le indennità. Ora, io guardo il sottosegretario Vietti e un suo gesto, diciamo, magniloquente e posso anche immaginare che su alcune materie sarebbe bene trovare una qualche intesa; si tratta di un tema su cui spesso anche il presidente Pecorella ha insistito per ottenere l'esame in sede legislativa presso la Commissione giustizia. In altre parole, forse alcuni argomenti come questi potrebbero meritare la sede legislativa in Commissione giustizia. Ma tutto ciò, evidentemente, fa parte di un dialogo in materia di giustizia che per ora stenta a fare passi solidi, come tutti noi vorremmo.

Tuttavia, sta di fatto che questa miscellanea di argomenti porta assolutamente all'impossibilità di un esame sereno su questioni che pure hanno una loro

funzionalità sotto il profilo pratico e, quindi, a pronunciarci con un « sì » o con un « no » su un decreto-legge.

Infine, abbiamo una previsione, anch'essa sufficientemente marginale, che riguarda la componente non togata della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte di appello di Napoli. Mi riferisco ad una pronuncia della Corte costituzionale in merito al difetto di imparzialità in capo all'ingegnere dell'UTE che si occupa della stima base delle indennità, ed è anche membro dell'organo giudicante. Anche riguardo a questo tema, evidentemente, il decreto-legge non credo possa considerarsi il mezzo più opportuno, né quello costituzionalmente legittimo.

In ultimo, debbo dire che gran parte di questo provvedimento — *more solito* in materia di giustizia — è stato riscritto attraverso emendamenti e subemendamenti che dovrebbero essere presentati entro le ore 19,30; a questo riguardo, forse, mi pento del tempo che sto utilizzando per il mio intervento, o che lei mi sta concedendo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, lei avrebbe altri quattro minuti di tempo a sua disposizione, ma naturalmente mi rimetto al suo buon cuore.

PIERLUIGI MANTINI. Voglio far notare che, obiettivamente, non si può procedere in materia legislativa — tanto più su temi imposti attraverso decreti d'urgenza — attraverso riscritture di intere parti della normativa oggetto del provvedimento in esame che, evidentemente, non è forse così urgente e necessario. Stiamo parlando di emendamenti tanto vasti da poter essere considerati quasi una riscrittura del testo e di emendamenti dell'ultimo minuto che costringono ad esercizi di lavoro parlamentare che, forse, non sono i più meritevoli.

L'ultima riflessione che volevo fare riguarda il cuore del provvedimento e cioè la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche. Si opera secondo una classica dicotomia e, cioè, da

una parte il giudice ordinario per i diritti soggettivi — le controversie in materia di acque pubbliche —, dall'altra la competenza del tribunale amministrativo — dei TAR e del Consiglio di Stato — per quel che riguarda gli interessi legittimi.

Da cultore della materia debbo rilevare il fatto — di dominio comune — che questa distinzione è faticosamente in via di superamento. È in via di superamento la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi anche nell'ottica del diritto comunitario nel momento in cui si attribuisce al giudice amministrativo una competenza nel merito del risarcimento del danno. Siamo quindi in presenza di una linea di riforma legislativa che da tutte le parti — anche da parte dell'attuale maggioranza — è sempre stata intesa come una linea di modernizzazione. Anche in questa materia si fa un passo indietro piuttosto grave, si cristallizza una dicotomia tra diritti soggettivi ed interessi legittimi per decreto-legge. Tutto ciò, francamente, ci trova profondamente contrari e preoccupati per il modo in cui i temi della giustizia vengono affrontati (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. So di deludere i colleghi che vedo in fremente attesa e desiderosi di inoltrarsi ai loro posti nella notte, ma mi vedo per onestà costretto ad informarvi che stasera non vi saranno ulteriori votazioni. Quindi, quanto alle votazioni ci aggiorniamo a domani, mentre invece i lavori di alcuni di noi proseguiranno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, se il cittadino ponesse attenzione al titolo di questo provvedimento riterrebbe che è finalmente giunto il momento magico, quello cioè di una proposta del Governo sull'amministrazione e sull'organizzazione della giustizia.

Questo è il titolo del provvedimento in esame, ma le cose non stanno così. Si

tratta di un provvedimento veramente singolare che, come ha denunciato nel corso della discussione sulle linee generali l'onorevole Bonito, ancora una volta la dice lunga sulla concezione del rapporto tra il potere governativo di decretazione e la realtà delle riforme sulla giustizia, anche perché dispone interventi in forma anomala, con una serie di pretesti e riferimenti a sentenze della Corte costituzionale. Avremmo voluto in altra occasione tanto rispetto e tanto riguardo per la Corte costituzionale; avremmo voluto, ad esempio, evitare che si scavalcasse — è avvenuto in quest'aula e al Senato — il diritto della Corte costituzionale a vederci chiaro sulla questione del legittimo sospetto, ma così non è stato. Non è stato così, inoltre, su tutte le materie che riguardano la giustizia e che, da 15 mesi a questa parte, sono oggetto di un continuo rincorrersi di colpi di maggioranza su leggi particolari.

Colleghi, ho notato con piacere che alcuni profondi dissensi nei confronti di questo decreto-legge affiorano anche in emendamenti che un autorevole deputato della maggioranza ha presentato sulla stessa linea soppressiva dei nostri.

Perché siamo contrari a tale linea? Per le ragioni che sono state già esposte: per l'abuso chiaro dello strumento del decreto-legge che viene utilizzato per risolvere problemi di carattere particolare e di interessi diretti. In questo caso, mi sento di dire che lo si è fatto per privilegiare la mancanza di riforme sulla giustizia che ha caratterizzato tutti gli interventi del ministro della giustizia nel corso di questi 15 mesi, finalizzati a potenziare solamente — lo abbiamo denunciato, inascoltati, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria — uffici di vertici, uffici di Ministero o, peggio ancora, per fare improvvisi salti di carriera nei confronti non si sa di chi o, forse, lo si sa troppo bene.

Noi, pertanto, vi invitiamo a prestare molta attenzione: non è vero che si tratta di materie aride che debbono essere riservate, non si sa perché, a chissà quale addetto ai lavori. Sono materie di mero interesse comune. A noi — badate bene — non interessa tanto denunciare l'abuso del

ricorso al decreto-legge, quanto la chiara intenzione manifestata dal Governo (la maggioranza dovrebbe dimostrarsi sensibile al riguardo), di eludere il dibattito parlamentare nel momento in cui si affrontano problemi di questa alta rilevanza.

Siamo di fronte ad un provvedimento *omnibus* (ormai alcune parole stanno diventando di moda). È un coacervo, o meglio un irrocervo di provvedimenti disparati, distanti, completamente dissociati che, tuttavia, obbediscono ad alcune logiche particolaristiche, a finalità di carattere esclusivamente endoburocratico che non hanno assolutamente niente a che vedere quanto meno con il titolo del provvedimento in esame.

Non vi è stato un confronto. In aula è presente, ed è certamente una presenza rilevante, solo il sottosegretario Vietti: ci rendiamo conto del ruolo che ricopre in quest'aula e che, in altra sede, per il suo valore avremmo ricevuto risposte che qui non sollecitiamo nemmeno perché, evidentemente, non le può fornire. A noi, invece, sembra che, nonostante il suo amabile sorriso, stia facendo le spese per l'assenza — ancora una volta la denunciemo — del ministro che avrebbe dovuto dirci quali erano gli *interna corporis* di questo complesso decreto-legge.

Anche perché il valoroso relatore di questo provvedimento, l'onorevole Gironda Veraldi, in effetti non ci ha fornito, con la sua autorità ed il suo valore, nessuna particolare illuminazione. Direi che la sua relazione è un miracolo di prudenza e di cautela nella rappresentazione del numero degli articoli e di ciò che essi intendono dire. Pertanto io pongo, soprattutto ai colleghi della maggioranza, degli interrogativi: perché l'abolizione — vorrei rivolgermi anche ai colleghi della Lega nord Padania — del tribunale superiore delle acque pubbliche e dei tribunali regionali delle acque, che, se non mi sbaglio, rappresentano ancora uno degli aspetti di resistenza di una istituzione decentrata, che ha un profondo ruolo soprattutto in zone che alle sistemazioni delle acque pubbliche sono particolarmente interessate. Abbiamo tutti studiato ed appreso

questa cosa: non c'entra la Corte costituzionale, onorevoli colleghi. Quest'ultima si è preoccupata della definizione — verrà spiegato meglio di me da chi si è più dedicato a questa materia — della questione dei supplenti e dei componenti privati; non si è mai sognata di dire che occorre procedere a questa improvvisa soppressione per promuovere qualcuno. Infatti, guarda caso, questo provvedimento fa il paio con quello che voi avete approvato con disattenzione, disattendendo l'emendamento che noi abbiamo predisposto, e che prevede il prolungamento automatico del pensionamento dei livelli direttivi della Corte di cassazione a 75 anni, in contrasto con quanto hanno detto le associazioni dei magistrati, in contrasto con il pensiero della Corte di cassazione, accompagnando determinate insinuazioni che in questo momento non ci interessa evocare.

È un dato di fatto, tuttavia, che la soppressione del tribunale superiore delle acque pubbliche e la soppressione dei tribunali regionali, come bene hanno ricordato i colleghi Bonito e Carboni, si accompagnino ad un inquadramento di comodo che addirittura — udite, udite! — si realizza in un emendamento, con cui ancora una volta il Governo «ci ha provato», ma l'atto è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza della Camera, e col quale intende stabilire una sorta di automatismo del vertice della carriera dei magistrati, per esempio quelli di corte d'appello.

Ecco perché mi preoccupa che la Lega nord Padania, sensibile come sembra a questi problemi, non tenga in alcun conto la distruzione della regionalizzazione del tribunale specifico di alcune regioni, in particolare del Veneto, e non tenga in alcun conto questo colpo di mano centralista, antifederalista, non so bene se sia anti-*devolution*, perché sono poco competente in questa materia emergente; non farò la battuta con cui giustamente ha esordito nel suo intervento il carissimo collega Gironda Veraldi, dicendo: che strano destino ha questo disegno di legge; va ad incidere, proprio nel momento in cui

sta scatenando il diluvio universale, sui tribunali che sono specialisti nell'individuare le rotture degli argini, le sacche di goro ed una serie di organismi.

È veramente strano: comprendo che dobbiamo dire queste cose con il sorriso, ma si tratta di un sorriso amaro nei confronti del quale noi invochiamo il controllo dell'opinione pubblica. Quando si pretende di far passare tali cose in modo quasi surrettizio, con un vero e proprio colpo di mano legislativo, nel silenzio assoluto di coloro i quali devono darci spiegazioni, noi non dobbiamo dire soltanto «no», e vedo che tra gli emendamenti soppressivi ve ne è qualcuno presentato da autorevoli colleghi della maggioranza, e non dobbiamo limitarci ad un «no» tecnico, astratto.

Qui non c'è niente di astratto: si lede in questo caso il diritto del popolo italiano di sapere in pieno come si procede con la decretazione d'urgenza. Ciò avviene dopo quindici mesi, in cui non ci si è accorti delle sentenze della Corte costituzionale e non si sono fatti gli schizzinosi per stabilire che un giorno la Corte si è occupata, per altri motivi, del tribunale delle acque pubbliche, ma si è occupata, invece, di altro che ci hanno imposto, con una presenza certamente ben diversa da quella — che non può risolvere il problema delle assenze, pur essendo una presenza confortevole — dell'unico, solitario sottosegretario del ministero. Ricordate i voti che abbiamo dato in quest'aula quando il richiamo è stato quello della mobilitazione di massa governativa intorno ai problemi che riguardano non il paese, ma casi specifici, sui quali non torniamo?

Allora noi denunziamo questi fatti. Vi preghiamo di meditare, c'è tempo per il voto su questa legge. Perché abolirli? È un po' come procedere all'abolizione delle sezioni specializzate agrarie, è un po' come procedere all'abolizione dei tribunali per i minori. Qualcuno dice: però quelle sono leggi del 1931, sono leggi fasciste. Che ci importa? Sono leggi che hanno passato il vaglio di costituzionalità. Non so se questa obiezione proviene da quel banco,

noi non siamo abituati a schematizzare leggi che hanno funzionato a dritta e a manca.

Noi siamo a favore del componente privato, con una revisione, ma se non si fa questo discorso, non si può procedere ad una razionalizzazione. Noi volevamo collaborare a questo decreto-legge, ma nel caso in cui fosse stato ritirato e questo coacervo fosse stato scomposto in tanti disegni di legge su cui si poteva discutere. Volevamo dimostrare che il componente privato in alcune giurisdizioni è necessario, è indispensabile, come il componente privato del tribunale per i minori, che porta la competenza della sua esperienza. Si risponde: prendiamo tutte queste cause (cinquecento, seicento, quante sono) del tribunale superiore delle acque pubbliche (non so quante siano, perché nessuno ce lo ha detto, le cause pendenti davanti ai tribunali regionali) e le affidiamo ai tribunali ordinari, caricandoli ulteriormente e sottraendo i componenti tecnici ai tribunali ordinari (tranne che alle sezioni agrarie). Vi pare che ciò sia sufficiente per darci, in quest'aula, tranquillità sulle finalità effettive? Qual è l'urgenza di non discutere? Qual è l'urgenza di non approfondire? Qual è l'urgenza che non ci consente di fare delle audizioni? Io non lo so, credo che in Commissione non vi sia stato nemmeno il tempo di ascoltare nessuno, non dico di leggere gli ottimi fascicoli, ai quali mi permetto di rimandare, fatti dai nostri servizi di documentazione.

Andiamo avanti. Altro colpo di accetta: i giudici di pace, tema sul quale ha lavorato tutto il Parlamento, sulla spinta della maggioranza e del Governo di centrosinistra. Devo ricordare ai colleghi dell'attuale maggioranza che le leggi che state attaccando oggi sono state approvate con ampia e paziente condivisione, dal giudice di pace al giudice penale di pace, dalla depenalizzazione al giudice unico, dal giudice monocratico alle sezioni stralcio. Quello è produrre riforme per la giustizia, non questi colpi improvvisi di accetta bizzarra — e non tanto bizzarra — con degli *arrière-pensée* sui quali, nel modo più assoluto, non vogliamo soffermarci ulteriormente,

che provengono da meandri di determinati favori burocratici che devono essere resi a qualcuno!

Si usa una parola che è veramente inutile: il dialogo, il non dialogo. Ma che razza di dialogo si può aprire, se invece di presentare qui un decreto-legge urgente e necessario che riguardi le strutture giudiziarie, dobbiamo confrontarci con queste proposte che apparentemente discutiamo, ma che vengono imposte dal ricorso ad un voto di maggioranza senza alcun approfondimento critico?

Noi attacchiamo i giudici di pace perché guadagnano troppo. Se lo raccontiamo, dopo il lavoro che è stato fatto nella scorsa legislatura... Devo ricordare ancora una volta il collega Bonito, che allora li ascoltò pazientemente, perché erano in agitazione.

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, la prego di concludere.

VINCENZO SINISCALCHI. Sto per concludere, signor Presidente. Si trattava di procedere verso due direzioni: la riqualificazione — e l'abbiamo fatta —, il miglioramento e l'adeguamento, perché tutto si può dire tranne che i giudici di pace debbano essere degli apostoli o debbano fare volontariato giudiziario.

I giudici di pace « entrano » nella semplificazione — tutti abbiamo votato il provvedimento —, producono l'abbattimento delle pendenze. Oggi, ci troviamo di fronte a questa novità assoluta che confligge — badate bene — con l'ultima norma di questo provvedimento, ovvero quella riguardante il reperimento delle disponibilità finanziarie (ancora una volta, in questa sede, richiamo l'attenzione del sottosegretario). Tale norma confligge con l'altra parte finanziaria e di bilancio di questo problema. Nel momento in cui, infatti, occorrono fondi per gli uffici del ministro, per le promozioni all'interno del ministero e per risistemare i tribunali delle acque che già esistono, bisogna trovare i soldi. In questo caso si trovano, ma solamente per premiare questo centralismo, questo improvviso « promozionali-

smo » e si tolgono, invece, alle giuste e corrette retribuzioni dei giudici di pace e anche dei giudici penali di pace. Quindi, denunziamo questa clamorosa...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...

VINCENZO SINISCALCHI. Mi avvio alla conclusione, Presidente, svolgendo un'ultima riflessione, che ho già sviluppato precedentemente, ma che vorrei ribadire in forma diversa. Non era questo il sentiero da seguire, non solo per le questioni di metodo che sono state denunciate, ma anche per il rispetto elementare nei confronti di ordinamenti ai quali il popolo italiano ha il diritto di riferirsi ancora. L'abolizione di una giurisdizione, la mortificazione di un'altra giurisdizione non sono certamente nelle attese del popolo italiano in questo particolare momento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signor sottosegretario, signori deputati, non attaccherò criticamente questo atto dicendolo carente del requisito dell'urgenza, perché nel nostro sistema l'istituto dell'urgenza è tale se l'organo che ne è investito lo riconosce. Il giudice dell'urgenza è il giudice dei propri atti. Se il Governo ha ritenuto sussistere l'urgenza, essa, ai fini della sua competenza, sussiste.

Il compito dell'organo che lo converte o non lo converte in legge è duplice ed è quello di vedere se il motivo addotto dell'urgenza sussista e se sussista, nelle disposizioni concrete, la giustificazione dell'atto straordinario.

Come possiamo notare già dall'intestazione, il motivo di urgenza di questo atto sarebbe duplice; l'uno derivante dalle pronunce della Corte costituzionale che avrebbero indotto alla necessità della razionalizzazione della giurisdizione in materia di acque pubbliche e l'altro, autonomo dal primo, dall'abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore

delle acque pubbliche. Non è esatto, dunque, affermare che l'elemento marcante di questa urgenza siano le sentenze della Corte costituzionale che riguardano un aspetto da considerare a parte, ossia il riordino. Tale riordino non vi è, se non quando esso coincide con la soppressione. Ciò fa riscontrare l'illegittimità della soppressione, sia dei tribunali regionali sia del tribunale superiore delle acque pubbliche. Nel momento in cui ci si affanna a stabilire — ma senza spiegarlo bene — che cosa sia la devoluzione, il decentramento, il coordinamento, assistiamo alla decomposizione di due istituti che, pur nel loro tempo non recente, sono stati all'avanguardia della legislazione italiana, vale a dire il tribunale superiore delle acque pubbliche ed i tribunali regionali, i soli organi della nostra giurisdizione, salvo alcune competenze speciali del Consiglio di Stato e dei TAR, che assommano la competenza a decidere di diritti soggettivi e di interessi legittimi.

Questa la conquista raggiunta con l'istituzione di questi due organi straordinari, che non è, dunque, pura arbitrarietà burocratica: essa affonda — trattandosi di acqua, è il caso di dirlo! — nelle esigenze di una materia che, per la natura del contenzioso che determina, presenta un complesso intreccio di diritti e di interessi nel quale è impossibile scindere, in determinate situazioni, i primi dai secondi. È questa la ragione per la quale il provvido legislatore antico ritenne di unificare in un solo organo quella duplice competenza che ora, invece — altro elemento di contraddittorietà con le esigenze storiche che si vanno profilando con la devoluzione — viene distribuito tra organi preesistenti: il giudice ordinario per una parte e il giudice amministrativo per un'altra. Eppure, avevamo già un giudice che assemblava le due competenze, realizzava l'unità della giurisdizione e garantiva meglio di fronte alla molteplicità delle situazioni giuridiche che, in questo campo, si hanno (ho fatto parte dell'uno e dell'altro organo).

Allora, non è un criterio così ostile all'atto specifico: è il concetto, malato, che il Governo ha dei suoi poteri in materia di

urgenza! Esso prospetta, cioè, due cause di urgenza, la prima delle quali è limitata ad una certa materia e la seconda delle quali non sussiste! Noi abbiamo questo dovere; ma come lo concreterei (perché è bello censurare, criticare e dissentire, ma è pur sempre necessario proporre)? Questa soppressione andrebbe ... soppressa!

So benissimo che le mie parole non provocheranno questo effetto, ma i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche andrebbero mantenuti. Poi, la questione di come amministrare — se istituire una sezione della Corte suprema di Cassazione o lasciare l'attuale autonomia — atterrebbe (essa sì!) all'organizzazione degli uffici in questo determinato campo. Ma non è possibile affrontare il problema con tale leggerezza, con tale approssimazione, con lo spirito, diciamo così, di chi deve innovare rovinando; non è possibile accettare la soppressione di una giurisdizione benemerita, la quale è stata così importante, nel nostro ordinamento, da determinare l'esigenza (di giustizia) di elevare il capo dell'ufficio allo stesso livello del procuratore generale presso la Corte di cassazione! Come venite, adesso, come veniamo, come vengo — non so —, a dire che c'è l'esigenza di sopprimerla, non collegata, però, in realtà, alle pronunce della Corte costituzionale, ma inventata?

Ieri sera, osservando un certo programma televisivo, riflettevo: quanto è facile e bello parlare male delle cose che non si conoscono bene (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, il parere è contrario sugli identici emendamenti Bonito 1.1, Gerardo Bianco 1.2 e Benedetti Valentini 1.3; invito al ritiro, altrimenti il

parere è pure contrario, dell'emendamento 1.4 del Governo. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.3 del Governo, contrario sugli identici emendamenti Benedetti Valentini 2.1 e Olivieri 2.2, favorevole sull'emendamento 2.4 del Governo e sull'emendamento 3.1 della Commissione.

Sull'emendamento Bonito 4.1 il parere è contrario, mentre invito al ritiro dell'emendamento 4.2 del Governo, altrimenti il parere è contrario. Proponiamo una nuova formulazione sull'emendamento 4.3 del Governo che è la seguente: dopo l'espressione « alla declaratoria di estinzione dei » sostituire la parola « processi » con « procedimenti ». Se venisse accolta tale riformulazione, il parere sarebbe favorevole.

Invito al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5 del Governo, altrimenti il parere è contrario. Il parere è favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8 del Governo. L'emendamento 4.9 del Governo è collegato all'emendamento 4.4 del Governo: se l'emendamento 4.4 dovesse essere accolto, allora sull'emendamento 4.9 il parere sarebbe favorevole, altrimenti è precluso.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brugger 4.01 e parere contrario sugli emendamenti Bonito 6.1 e Pisapia 6.2, 6.3 e 6.4. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 8.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Bonito 1.1, Gerardo Bianco 1.2 e Benedetti Valentini 1.3. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 del Governo, dato che nell'ordinamento che noi andiamo a toccare ci sono numerose altre disposizioni che si richiamano alla competenza dei tribunali delle acque, ci sembra norma precauzionale non richiamare soltanto l'incompatibilità con il regio decreto 30 gennaio 1994, ma anche con le altre norme incompatibili con il presente decreto, per evitare che il richiamo ad una sola norma possa farne sopravvivere altre che, in realtà, sono incompatibili. Pertanto

pregherai la Commissione, se è possibile, di rimeditare, a fronte di questo chiarimento, il proprio parere.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.3 del Governo e contrario sugli identici emendamenti Benedetti Valentini 2.1 e Olivieri 2.2. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.4 del Governo e sull'emendamento 3.1 della Commissione, contrario sull'emendamento Bonito 4. 1. Per quanto riguarda emendamento 4.2, al Governo pareva più puntuale la precisazione « processo » anziché « procedimento », comunque, se su questo la Commissione esprime questo orientamento, l'emendamento è ritirato. Sull'emendamento 4.3 del Governo, conseguentemente, si accoglie la riformulazione proposta dalla Commissione (la parola « procedimenti » al posto della parola « processi »), quindi, il parere è favorevole.

L'emendamento 4.4 del Governo aveva la finalità di evitare che, per quanto riguarda i giudizi estinti, potessero insorgere problemi interpretativi in merito all'efficacia dei provvedimenti cautelari accordati. Esso, quindi, preveniva possibili dubbi interpretativi, disponendo che nel caso della mancata riassunzione le misure cautelari perdevano efficacia dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Anche su tale emendamento, se la Commissione, alla luce di tale chiarimento, volesse rimeditare il proprio orientamento, il Governo riterrebbe di mantenerlo.

Se la Commissione insiste sul proprio parere contrario, ritiro l'emendamento 4.5 del Governo. Sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 del Governo, il parere è favorevole. L'emendamento 4.9 del Governo, avendo la stessa motivazione dell'emendamento 4.4 del Governo, rappresenta una precisazione utile ad evitare problemi interpretativi. Infatti, dato che l'articolo 144 prevede che la competenza dei tribunali delle acque pubbliche sussiste per le controversie delle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione delle acque, e così via, ci sembra opportuno precisare che nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3-bis, la competenza è ripartita secondo questi am-

biti di giurisdizione. Se fosse possibile, sarebbe perciò meglio che la Commissione ripensasse, alla luce di tale chiarimento, la propria valutazione sull'emendamento in questione.

Sull'articolo aggiuntivo Brugger 4.01, il parere è favorevole.

Sugli emendamenti Bonito 6.1 e Pisapia 6.2, 6.3 e 6.4, il parere è contrario, mentre sull'emendamento 8.1 della Commissione il parere è favorevole.

PRESIDENTE Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 4 dicembre 2002, alle 9,30:

(ore 9,30 e ore 18)

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (3381-A).

— *Relatore:* Gironda Veraldi.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

BOATO ed altri: Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto (2750-A);

e dell'abbinata proposta di legge costituzionale: CENTO (456).

— *Relatore:* Boato.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (2480-A);

e delle abbinare proposte di legge: MOLINARI; TONINO LODDO ed altri; ANGELA NAPOLI; LUMIA; LANDOLFI; CORONELLA e MESSA; DI TEODORO ed altri; LUIGI PEPE; ANTONIO BARBIERI (561-580-737-909-1433-1487-1493-1908-1972).

— *Relatore:* Tagliatela.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DUILIO ed altri: Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (38-A);

e delle abbinare proposte di legge: CARLI ed altri; VENDOLA e RUSSO SPENA; PAOLO RUSSO; CARLI ed altri; AGOSTINI ed altri; BONDI (2256-1877-2512-2591-2821-2842).

— *Relatore:* Fanfani.

5. — Seguito della discussione delle mozioni Volontè ed altri n. 1-00080, Castagnetti ed altri n. 1-00081, Mantovani ed altri n. 1-00132, Violante ed altri n. 1-00133 e Buontempo ed altri n. 1-00134 sul lavoro minorile.

(ore 15)

6. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

(ore 16)

7. — Svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 20.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO MICHELE SAPONARA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2579

MICHELE SAPONARA. Il disegno di legge di semplificazione del 2001, che perviene all'Assemblea della Camera nel testo trasmesso dal Senato al quale sono state apportate alcune modificazioni ed integrazioni approvate nel corso del-

l'esame in sede referente da parte della I Commissione (Affari costituzionali), modifica l'ambito e la struttura della legge annuale di semplificazione, prevede il conferimento di alcune deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi riguardanti il riassetto normativo in diversi settori dell'ordinamento e reca una serie di interventi in materia di semplificazione amministrativa.

In particolare le disposizioni del Capo I (articoli 1-11) introducono la nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo.

L'articolo 1, novellando l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sposta l'asse della legge annuale di semplificazione dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione.

In luogo di testi unici meramente compilativi si prevede la redazione di codici per materia, con la possibilità per il Governo di modificare e riformare le discipline. Il disegno di legge, infatti, attribuisce espressamente una delega alla codificazione, prevedendo un intervento innovativo sulle varie materie, al fine di ridurre la quantità di regolamentazione presente nell'ordinamento. Ciò in quanto le tecniche della semplificazione e della delegificazione attualmente previste non hanno comportato una riduzione dello *stock* normativo, ma solo un abbassamento del grado delle fonti.

Le materie oggetto di riassetto sono: produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione; sicurezza del lavoro; assicurazioni; incentivi alle attività produttive; prodotti alimentari; tutela dei consumatori; metrologia legale; internazionalizzazione delle imprese; informatizzazione e corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel nuovo disegno organizzativo i ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, mentre alla Presidenza del Consiglio dei ministri spetta il potere di indirizzo e

coordinamento al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione proposti dai vari ministri. Il Governo, sulla base delle proposte dei ministri, mette a punto un programma di priorità di interventi, deliberato dal Consiglio dei ministri, che confluisce nel disegno di legge annuale per la semplificazione ed il riassetto normativo. È sempre previsto il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.

Gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza la semplificazione ed il riassetto normativo sono i decreti legislativi ed i regolamenti governativi.

Per i decreti legislativi sono indicati i principi e i criteri direttivi generali, destinati a valere, in aggiunta a quelli specificamente dettati per ciascuna materia, sia per i decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge, sia per quelli attuativi di deleghe recate dai futuri disegni di legge di semplificazione e riassetto normativo.

Il principio cardine è quello che dispone la codificazione delle materie oggetto di riassetto: tale codificazione rappresenta il punto di arrivo dell'opera di complessivo riassetto normativo operato in base agli altri principi e criteri, ed in particolare in base a quelle tesi a realizzare il principio di liberalizzazione delle attività, tra i quali vi sono l'eliminazione di interventi amministrativi autorizzatori —

con esclusione degli atti che implicino esercizio di discrezionalità amministrativa, secondo quanto previsto da un inciso introdotto dalla Commissione —, la riduzione delle funzioni amministrative, la promozione di interventi di autoregolazione.

Ulteriori criteri e principi sono riferiti all'esercizio delle funzioni amministrative mantenute, ossia quelle che non siano state oggetto di « dismissione », nell'ambito della generale opera di liberalizzazione prevista dall'articolo; essi sono individuati riproponendo — con alcune modifiche — alcuni dei principi individuati dal vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Per quanto concerne i regolamenti, questi sono sia quelli di esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, sia quelli cosiddetti di delegificazione, da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17. Oggetto precipuo dell'intervento regolamentare sono le funzioni amministrative mantenute, che saranno oggetto di semplificazione, in conformità a principi largamente coincidenti con quelli presenti nel vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23.